



PROPOSTE DI EMENDAMENTI

AS 1083

Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali

Art. 2

(Disposizioni per la salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali)

*All'articolo 2, comma 8, sostituire le parole "a titolo di regolazione contabile pregressa" con le seguenti parole **"ad integrazione del fondo di cui all'articolo 1 comma 4 del decreto legge n. 93/2008 convertito in legge n. 126 del 24 luglio 2008."***

MOTIVAZIONE

Negli ultimi mesi troppi sono stati i provvedimenti "taglia-trasferimenti" a discapito dei Comuni che hanno creato pregressi contabili. La necessità di legare l'importo di 260 milioni di euro, come stanziato nell'articolo 2 comma 8 del decreto in esame, alla norma che abolisce l'imposta dovuta per la prima casa (decreto legge n. 93/2008) vuole chiarire la destinazione effettiva dell'integrazione.

Art. 3

(Definizione dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali)

*All'art. 3, comma 1, sostituire le parole: "già a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010" con le seguenti parole **"a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011"***

MOTIVAZIONE

Viene concesso un tempo limitatissimo per dar seguito ai piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche, quali l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole, tutto questo da attuare per l'anno scolastico 2009-2010, il che vuol dire entro un mese, dal momento che le iscrizioni inizieranno nel mese di gennaio.

I piani di dimensionamento, tra l'altro, dovrebbero attenersi alle indicazioni contenute nel Piano Programmatico, che oltre a contenere questioni non condivise dai Comuni, dalle Province e dalle Regioni, non ha ancora avuto il previsto parere in Conferenza Unificata e di cui non si conoscono i regolamenti da adottare per dare attuazione al Piano, come previsto al comma 4, dell'art. 64 della L.n. 133/08.

Art. 3

(Definizione dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali)

All'art. 3, comma 1, sopprimere i seguenti periodi:

“Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, diffida le regioni e gli enti locali inadempienti ad adottare, entro quindici giorni, tutti gli atti amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi di ridimensionamento della rete scolastica. Ove le regioni e gli enti locali competenti non adempiano alla predetta diffida, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, nomina un commissario ad acta. Gli eventuali oneri derivanti da tale nomina sono a carico delle regioni e degli enti locali.»

MOTIVAZIONE

Il D.Lgs. 112/98 ha trasferito a Comuni e Province, ciascuno per le scuole di propria competenza, i compiti e le funzioni concernenti, tra l'altro, l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione e la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche.

Materia, che trasferita dal D.Lgs 112/98, ha poi avuto conferma nella sua titolarità, dalla modifica della Costituzione, legge 3/2001.

Non appare dunque accettabile, per un confronto rispettoso delle competenze, la formulazione dell'articolo 3, peraltro contenuto in un provvedimento recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria.

Se obiettivi e tempi del dimensionamento vengono imposti dal Governo su proposta del Ministro delle Finanze pena diffida e commissariamento, non si comprende dove sta la valutazione che i territori sono chiamati a fare rispetto ai bisogni di istruzione dei territori stessi e la loro autonomia decisionale. Tutto ciò mentre si discute di federalismo, sussidiarietà e autonomia dei diversi livelli dello Stato.

Le operazioni di ridimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche sono abitualmente realizzate dagli Enti Locali secondo i tempi stabiliti dall'art. 3 del D.P.R 18 giugno 1998, n° 233, che prevede l'avvio delle operazioni entro il 31 ottobre e il termine, con l'adozione del piano Regionale, entro il 28 febbraio.

Detti termini e le relative procedure sono poi ribaditi ed applicati nelle singole leggi regionali e nei Regolamenti Comunali e Provinciali, legittime espressioni di fonti normative costituzionali la

cui validità non può essere inficiata e annullata e poiché concernono una materia trasferita, vanno rese compatibili con i nuovi indirizzi dello Stato i cui termini devono tener presente la possibilità per gli altri soggetti di attuare le modifiche necessarie.

Aggiungere il seguente articolo:

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133)

Al comma 3 dell'art 77 bis del decreto legge 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008 sostituire il punto 2 della lett a) con **“per i comuni: 38 per cento per l'anno 2009, 50 per cento per l'anno 2010 e 60 per cento per l'anno 2011”**; sostituire il punto 2 della lett b) con **“per i comuni: 30 per cento per l'anno 2009, 35 per cento per l'anno 2010 e 40 per cento per l'anno 2011”**; sostituire il punto 2 della lett d) con **“per i comuni: 60 per cento per l'anno 2009, 65 per cento per l'anno 2010 e 70 per cento per l'anno 2011”**.

MOTIVAZIONE

L'importo della manovra a carico dei Comuni nel triennio 2009-2011 è molto elevato e non tiene conto del miglioramento realizzato dal comparto negli ultimi anni. Infatti come riportato dall'Istat i Comuni hanno partecipato attivamente al risanamento della finanza pubblica e nel 2007 sono l'unico comparto che ha raggiunto il saldo positivo. Pertanto, pur condividendo il principio per cui i Comuni partecipino al risanamento dei conti pubblici, si chiede la rimodulazione dei coefficienti per ridurre l'impatto della manovra sul singolo ente e renderla sostenibile.

COPERTURA

Alla tabella C, voce Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Missione Interventi correttivi di finanza pubblica, Programma Spese per il funzionamento delle Università . Legge n. 537 del 1993, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 517.018

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Missione Interventi correttivi di finanza pubblica, Programma Spese per il funzionamento delle Università . Legge n. 537 del 1993, apportare le seguenti variazioni:

2009: 6.376.559

Aggiungere il seguente articolo:

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133)

Dopo il comma 32 dell'art 77 bis del decreto legge n 112, convertito in legge n 133 del 6 agosto 2008, aggiungere il comma 33:

“33. Per l'anno 2008 ai singoli comuni, a titolo di conguaglio mancato gettito ICI prima casa di cui all'art. 1 del decreto legge n. 93/2008 convertito in legge n. 126/2008, viene erogato un importo pari alla differenza tra quanto già erogato a titolo di acconto e quanto risultante dalle certificazioni di cui al comma precedente. Tale erogazione sarà effettuata entro la scadenza della prima rata ICI 2009”

MOTIVAZIONE

Al fine di garantire ai Comuni il totale ristoro del mancato gettito ICI prima, è necessario calcolare il rimborso del mancato gettito su un dato basato sulla perdita reale.

COPERTURA

Alla tabella C, voce Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Missione Interventi correttivi di finanza pubblica, Programma Spese per il funzionamento delle Università . Legge n. 537 del 1993, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 482.550

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Missione Interventi correttivi di finanza pubblica, Programma Spese per il funzionamento delle Università . Legge n. 537 del 1993, apportare le seguenti variazioni:

2009: 6.411.027

Aggiungere il seguente articolo:

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133)

Al comma 8 dell'art 77 bis del decreto legge 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008, sostituire le parole **“non sono conteggiate”** con **“possono non essere conteggiate”**.

MOTIVAZIONE

Il comma 8 dell'art 77 bis del decreto legge 112 convertito in legge 133 del 6 agosto 2008 prevede che non vengano conteggiate ai fini del saldo utile le risorse derivanti dalla cessione di azioni e quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali e dalle vendite del patrimonio immobiliare se sono state utilizzate per la realizzazione di investimenti infrastrutturali e per la riduzione del debito.

Questo comma nato con lo scopo di neutralizzare gli eventi straordinari ha invece effetti divergenti. Infatti per coloro che hanno operato alienazioni nell'anno 2007 il provvedimento alleggerisce molto la manovra mentre per coloro che hanno in programma di fare alienazioni, le disposizioni peggiorano molto la situazione in quanto non consentono di utilizzare tali entrate per migliorare il saldo. Anzi, l'effetto è aberrante poiché la spesa in conto capitale non è compensata da nessuna entrata. Inoltre con tale disposizione si rischia di vanificare gli effetti positivi dell'art. 58 del medesimo provvedimento volto a facilitare le dismissioni del patrimonio pubblico.

Al fine di tutelare tutti Comuni e di proporre una misura equa, è necessario che il comma 8 diventi facoltativo.

Tale modifica non necessita di copertura finanziaria poiché le voci escluse sono neutrali ai fini dei saldi di finanza pubblica: infatti le voci rilevanti sono solo quelle di natura strutturale.

Aggiungere il seguente articolo:

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133)

Al comma 8 dell'art 77 bis del decreto legge 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008 dopo le parole **“realizzazione di investimenti”** eliminare la parola **“infrastrutturali”**.

MOTIVAZIONE

I Comuni utilizzano prevalentemente i proventi derivanti da alienazioni per la realizzazione di investimenti a qualsiasi titolo. Inserire la parola infrastrutturali limita e crea difficoltà di interpretazione della norma. Pertanto si richiede l'eliminazione della parola infrastrutturale per fugare qualsiasi dubbio interpretativo.

Aggiungere il seguente articolo:

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133)

ART.

All'art 77 bis del decreto legge 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008 dopo il comma 8 inserire il comma 8 bis

“8 bis. Per l'anno 2009, nel caso in cui l'incidenza percentuale della differenza tra saldo programmatico 2009 e saldo programmatico 2008 sull'importo delle spese finali dell'anno 2007, al netto delle concessioni di crediti, risulti positiva e superiore al 20 per cento, il saldo programmatico per il 2009 è pari al saldo programmatico 2008 maggiorato del 20 % della suddetta spesa finale.”

MOTIVAZIONE

Malgrado la neutralizzazione delle entrate straordinarie di cui al comma 8, si possono verificare delle situazioni di insostenibilità della manovra dovute al differenziale tra saldo programmatico 2009 e saldo programmatico 2008, già approvato nel bilancio di previsione. Si propone pertanto di prevedere una soglia di sostenibilità della manovra confrontando il differenziale dei saldi obiettivo 2009 e 2008 e la spesa finale del 2007 stabilendo tale soglia al 20%.

Stante la vigenza del comma 8 dell'articolo 77bis del decreto legge 112 convertito in legge n.133 del 6 agosto 2008, anche in forma facoltativa come proposto da ANCI, secondo i calcoli dell'Associazione 34 Comuni dei 2069 soggetti a patto di stabilità usufruirebbero della disposizione proposta, comportando un peggioramento dei saldi di circa 60 milioni di euro.

COPERTURA

Alla tabella C, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, Missione Comunicazioni, Programma Sostegno all'editoria Legge 67 del 1987, apportare le seguenti variazioni:

2009: -26.000

2010: -26.000

2011: -19.000

Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, Missione comunicazioni, Programma Sostegno all'editoria. Legge 67 del 1987, apportare le seguenti variazioni:

2009: .235.748

2010: . 239.998

2011: **.178.883**

Alla tabella C, voce Ministero per i beni e le attività culturali Missione tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistiche, Programma Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo Legge 163 del 1985, apportare le seguenti variazioni:

2009: **-37.000**

2010: **. -40.000**

2011: **. -30.000**

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali Missione tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistiche, Programma Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo Legge 163 del 1985, apportare le seguenti variazioni:

2009: **341.047**

2010: **360.548**

2011: **277.173**

Aggiungere il seguente articolo:

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133)

All'art 77 bis del decreto legge 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008 al comma 20, sostituire le parole **“agli anni 2008 - 2011”** con le parole **“agli anni 2009 - 2011”**

MOTIVAZIONE

Avendo gli enti già fatto una programmazione in base alle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore di tale provvedimento, si ritiene opportuno che le nuove sanzioni siano valide a partire dal 2009.

Aggiungere il seguente articolo:

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133)

Al comma 20, dell'art 77 bis del decreto legge 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008, primo periodo, dopo le parole **“sono ridotti”** aggiungere le parole **“, per un importo pari alla differenza, se negativa, tra il saldo programmatico e il saldo reale e comunque per un importo non superiore”**

MOTIVAZIONE

Il decreto legge 112, tra le nuove sanzioni, prevede la riduzione dei trasferimenti in misura fissa. Invece si propone che la sanzione si proporzionata allo sforamento dagli obiettivi annuali del patto di stabilità, mantenendo il 5% come limite massimo al taglio dei trasferimenti.

Aggiungere il seguente articolo:

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133)

Al comma 20, dell'art 77 bis del decreto legge 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008 sostituire la lettera a) come segue: ***“impegnare spese correnti in misura non superiore all'importo dell'ultimo anno in cui è stato rispettato il patto di stabilità”***

MOTIVAZIONE

Tra le nuove sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno vi è la riduzione della spesa corrente riferita a quella minima dell'ultimo triennio. Si propone invece di far riferimento alla spesa corrente dell'ultimo anno in cui è stato rispettato il patto, al fine di ottenere la migliore coerenza con la realtà di bilancio e non creare difficoltà insormontabili negli enti, che sarebbero disincentivati a reinserirsi in un percorso virtuoso.

Aggiungere il seguente articolo:

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133)

Dopo il comma 32 dell'art 77 bis del Decreto legge n. 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008 inserire il seguente comma

“Ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno i trasferimenti statali e regionali e provinciali possono essere conteggiati, in termini di competenza e di cassa, nella misura a tale titolo comunicata dall'amministrazione interessata.”

MOTIVAZIONE

Molti Comuni hanno forti difficoltà a rispettare il patto di stabilità interno a causa del ritardo dell'erogazione dei trasferimenti regionali e provinciali.

Nel caso in cui le somme riscosse in termini di cassa (competenza e residui) fossero inferiori a quanto comunicato, si propone che venga nuovamente introdotto il comma 682 dell'art. 1 della legge finanziaria n. 296/2006 , in modo che vengano considerati ai soli fini del patto come accertati e incassati i trasferimenti comunicati dalle amministrazioni competenti.

Aggiungere il seguente articolo:

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133)

E' abrogato il comma 30 dell'art 77 bis del decreto legge 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008

MOTIVAZIONE

L'impossibilità di aumentare i tributi e delle addizionali rappresenta una vera e propria limitazione dell'autonomia impositiva, costituzionalmente riconosciuta, degli Enti locali. Infatti la penalizzazione indotta dal blocco delle aliquote è in controtendenza con gli obiettivi del federalismo. Nell'ottica quindi di non aumentare la pressione fiscale si premia chi l'ha aumentata già, e si chiede un sacrificio a chi invece l'ha mantenuta bassa. Si propone quindi di eliminare tale limitazione.

Aggiungere il seguente articolo:

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133)

Dopo il comma 32 dell'art 77 bis del Decreto legge n. 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008 inserire il seguente comma:

“Il Ministero dell’economia, con apposito decreto, d’intesa con la conferenza unificata, fissa il livello programmato di pressione fiscale per ogni livello di governo, anche diversificandone la dinamica in ragione dello stato del prelievo fiscale di ogni singolo ente.”

MOTIVAZIONE

Il comma 30 dell'art. 77 bis del D.L 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008, bloccando il ricorso da parte degli enti all'aumento delle addizionali e delle tariffe, ha creato una distorsione nel sistema. Infatti permette di mantenere una situazione di alta pressione fiscale in alcuni enti , mentre penalizza quegli enti che hanno fatto poco ricorso alla leva fiscale.

Al fine di non far aumentare la pressione fiscale, ma cercando di restituire equità al sistema ed ai cittadini si propone l'emanazione di un decreto che fissa un livello di pressione fiscale programmatico che permetta agli Enti di adeguarsi a quella che sarà la quota stabilita a livello centrale.

Aggiungere il seguente articolo:

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133)

Dopo il comma 32 dell'art 77 bis del Decreto legge n. 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008 inserire il seguente comma :

“Le spese in conto capitale degli Enti Locali già finanziate negli esercizi precedenti al 2009, che eccedono il limite di spesa stabilito dal patto di stabilità interno, possono essere anticipate a carico di un istituto di credito individuato con le vigenti procedure ad evidenza pubblica. Il contratto di anticipazione non può avere durata superiore ai 5 anni e deve prevedere una restituzione obbligatoria minima annuale del 20 % delle somme anticipate. I relativi interessi passivi restano ad esclusivo carico degli Enti Locali.”

MOTIVAZIONE

Gli enti locali sono tenuti, in base alla normativa europea, al pagamento di prestazioni già eseguite dalle imprese e collegate a fatture la cui scadenza è già intervenuta o interverrà negli esercizi successivi.

Nel rispetto delle norme del patto di stabilità interno previste , le Amministrazioni possono trovarsi nell' impossibilità di provvedere al pagamento nel caso in cui l'importo dovuto sia superiore al limite previsto dal patto di stabilità interno. In tale caso le imprese ricorreranno a procedure forzate per giungere al pignoramento delle risorse presso il tesoriere.

I tesoriери a fronte di risorse già finanziate daranno corso ai pagamenti, ponendo i Comuni fuori degli obiettivi, con applicazione automatica degli interessi moratori dovuti sulla base della normativa europea citata.

L'emendamento proposto, nella piena autonomia degli enti, consente una programmazione dei pagamenti in conto capitale relativi a contratti già sottoscritti a fronte di una modesta spesa dovuta agli interessi da riconoscere al soggetto anticipatore. La copertura finanziaria, di conseguenza, non è necessaria. Peraltro, sul versante dell'entrata, l'operazione è già normativamente contemplata dall'art. 76 del L. 342/2000.

Per evitare un uso improprio della disposizione da parte degli enti, gli stessi devono rientrare dalle anticipazioni obbligatoriamente entro il 2013 con quote minime del 20% annuo.

L'emendamento, inoltre, prende in considerazione la sola gestione dei residui, non pregiudicando le azioni di contenimento sulla competenza.

Aggiungere il seguente articolo:

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133)

Al comma 6 dell'art. 58 del decreto legge 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008 sostituire le parole **“La procedura prevista dall’articolo...”** con **“L’articolo...”**.

MOTIVAZIONE

La modifica è orientata a chiarire l'intento della previsione che è quello di consentire agli enti locali di utilizzare lo strumento della concessione cosiddetta di valorizzazione prevista per lo Stato all'articolo 3-bis del D.L. 351/2001. Si ritiene infatti che, mediante il proposto richiamo “all’articolo” anziché alla “procedura”, sia maggiormente evidente lo scopo della norma di consentire agli enti locali di ricorrere a tale tipo di concessione al fine di valorizzare il proprio patrimonio.

Aggiungere il seguente articolo:

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133)

Al comma 8 dell'art. 58 del decreto legge 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008 dopo le parole **“al comma 1 possono”** la parola **“conferire”** è sostituita dalla parola **“trasferire”**.

MOTIVAZIONE

La modifica mira a chiarire che le disposizioni previste in materia di fondi comuni di investimento immobiliare dall'articolo 4 del D.L. 351/2001 debbono ritenersi applicabili agli enti locali non solo nei casi cui tali soggetti conferiscano i propri immobili ai fondi ma anche nei casi in cui i medesimi soggetti trasferiscano i propri beni al fondo mediante atti di compravendita.

Aggiungere il seguente articolo:

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133)

Al comma 9 dell'art. 58 del decreto legge 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008 sostituire la parola “**conferimenti**” con la parola “**trasferimenti**”.

MOTIVAZIONE

La modifica consente di chiarire che gli esoneri previsti dai commi 18 e 19 dell'art. 3 del DL 351/2001 si applicano oltre che nei casi cui gli enti locali conferiscono i propri immobili ai fondi comuni di investimento immobiliare anche nei casi in cui gli stessi soggetti trasferiscono i propri beni al fondo mediante atti di compravendita. .

Aggiungere il seguente articolo:

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133)

Dopo il comma 9 dell'articolo 58 del decreto legge 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008 aggiungere il seguente comma:

“I beni immobili individuati ai sensi del comma 1 possono essere trasferiti a titolo oneroso ai fondi di cui al comma 8 o alle società di cui all'articolo 84 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 con una o più delibere dell'organo di Governo degli enti di cui al comma 1, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione delle predette delibere produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile in favore dei fondi di cui al comma 8 o delle società di cui all'art. 84 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (a seconda del caso). Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.”

MOTIVAZIONE

L'aggiunta del comma che precede mira a regolare le modalità di trasferimento dei beni da parte dell'ente locale. In proposito la norma, mutuando il meccanismo di trasferimento previsto per i beni dello Stato dal D.l. 351/2001, prevede che il trasferimento possa avvenire mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della delibera dell'organo di governo dell'ente. Tale previsione mira quindi a replicare un meccanismo già utilizzato in relazione ai beni immobili dello Stato al fine di rendere più agevole la cessione dei propri beni per gli enti di cui all'articolo 58.

Aggiungere il seguente articolo:

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133)

Dopo il comma 9 dell'articolo 58 del decreto legge 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008 aggiungere il seguente comma:

“Gli immobili strumentali all’esercizio delle funzioni degli enti di cui al comma 1 possono essere conferiti ai fondi di cui al comma 8 e contestualmente concessi in locazione al soggetto che li aveva in uso, per periodi di durata fino a 9 anni rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate tramite delibera dell’organo di governo dell’ente proprietario prima del conferimento. I contratti di locazione possono prevedere la rinuncia al diritto di cui all’ultimo comma dell’articolo 27 della Legge 27 luglio 1978 n. 392. ”

MOTIVAZIONE

Il nuovo comma amplia il novero dei beni che possono essere conferiti ai fondi di cui al comma 8 prevedendo che anche gli immobili strumentali che l'ente abbia in uso possono essere conferiti al fondo con contestuale concessione in locazione dal fondo al soggetto conferente.

Aggiungere il seguente articolo:

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133)

Dopo il comma 9 dell'articolo 58 del decreto legge 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008 aggiungere il seguente comma:

“Le spese per la realizzazione di impianti solari, fotovoltaico o termodinamico, e degli altri impianti relativi a fonti energetiche rinnovabili, di cui all’art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, effettuate dagli enti di cui al comma 1 sono escluse dalle norme sul patto di stabilità interno e possono essere, quindi, realizzate in deroga allo stesso.”

MOTIVAZIONE

Il nuovo comma esclude dal patto di stabilità le spese sostenute dagli enti per la realizzazione di impianti solari, fotovoltaici o termodinamici, e degli altri impianti relativi a fonti energetiche rinnovabili, al fine di favorire gli investimenti da parte di tali soggetti in detti ambiti.

Aggiungere il seguente articolo:

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133)

Dopo il comma 9 dell'articolo 58 del decreto legge 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008 aggiungere il seguente comma:

“La percentuale del 40 % di cui all’articolo 3 comma 1-bis del decreto legge 31 ottobre 1990 n. 310 è elevata al 100 % ”

MOTIVAZIONE

La norma estende la facoltà degli enti cedenti i beni di rilasciare garanzie a beneficio di istituti di credito che erogano finanziamenti destinati all'acquisto dei beni degli enti fino al 100% dell'importo stesso, superando l'attuale limitazione al 40%, al fine di velocizzare il processo di dismissione che è stato sin qui molto lento.

Aggiungere il seguente articolo:

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133)

Dopo il comma 9 dell'articolo 58 del Decreto Legge n.112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008 aggiungere il seguente comma:

“L'utilizzo integrale dei proventi di cui al comma 1 per l'abbattimento dello stock di debito comporta una riduzione dell'obiettivo del Patto di stabilità, per ciascun anno e per un periodo pari a 3 anni, pari al 30 per cento della riduzione del debito conseguita”.

MOTIVAZIONE

Nonostante il Decreto legge 112/2008 disponga una procedura agevolata per la vendita del patrimonio immobiliare, non introduce incentivi che potrebbero essere individuati in un abbattimento dell'obiettivo di miglioramento del saldo rilevante ai fini del patto di stabilità in ragione della percentuale di debito abbattuta.

Aggiungere il seguente articolo:

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133)

Il comma 1 dell'articolo 62 del decreto legge 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008 è così riformulato:

“comma 1: Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali è fatto divieto di stipulare fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, contratti per la conclusione di operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari derivati previsti all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché di ricorrere all'indebitamento attraverso contratti che non prevedano modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi. La durata dei piani di ammortamento non può essere superiore a trent'anni, ivi comprese eventuali operazioni di rifinanziamento o rinegoziazione ammesse dalla legge. Tale norma deve intendersi nel senso che la durata massima di ogni operazione di indebitamento o di rifinanziamento o rinegoziazione posta in essere dagli enti ivi indicati non può eccedere, in ogni momento, i trent'anni. Le disposizioni del presente comma avranno effetto per il periodo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo, ove antecedente, quanto previsto per i derivati”.

MOTIVAZIONE

Si sono sostituite le parole contratti “relativi agli” strumenti finanziari con contratti “per la conclusione di di operazioni aventi ad oggetto”, in tal modo precisando meglio che la normativa prevede un divieto di intraprendere nuove operazioni, ma non impedisce la modifica o sostituzione dei contratti a questi collegati (ad esempio, contratti di garanzia reale a favore degli enti o ai contratti per il trasferimento delle posizioni contrattuali, per tener conto dell'esigenza di dover modificare o sostituire nel corso del tempo la controparte o una banca depositaria, ad esempio perché il rating della banca depositaria si è abbassato o vi è un rischio di insolvenza).

Per quanto riguarda la durata dell'indebitamento, l'intervento è necessario per chiarire la portata della norma, ossia che l'indebitamento degli enti non potrà eccedere in ogni momento i trent'anni.

Aggiungere il seguente articolo:

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133)

All'articolo 62, del decreto legge 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

“comma 1 bis: Al fine di consentire di rinegoziare o rifinanziare i titoli emessi con rimborso in un'unica soluzione alla scadenza con indebitamento che preveda modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi e poter nel contempo estinguere le connesse operazioni derivate, la valutazione dell'opportunità della rinegoziazione o rifinanziamento è effettuata avendo riguardo prevalentemente all'opportunità della riduzione del rischio a carico degli enti, anche rispetto alla valutazione di cui all'art. 41, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando la realizzazione delle stesse a condizioni di mercato, nel rispetto del principio di economicità.”

MOTIVAZIONE

L'integrazione consentirebbe agli enti di ridurre il rischio di credito a cui sono esposti, particolarmente verso il sistema bancario nazionale, europeo ed internazionale.

La norma, inoltre, integra l'attuale normativa in tema di rinegoziazioni e rifinanziamenti del debito degli enti, di cui all'art. 41, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che attualmente è basata su di una mera valutazione di convenienza finanziaria, trascurando ogni valutazione circa l'incremento o decremento del rischio.

La normativa attuale quindi non favorisce la riduzione del rischio, in quanto al maggior rischio si associano, in termini finanziari, maggiori entrate attese.

La modifica proposta aggiunge al requisito di valutazione meramente finanziaria, il principio della riduzione del rischio, precisando che questo ultimo deve considerarsi prevalente, in modo che la riduzione del rischio non possa essere ostacolata da una mera valutazione finanziaria.

L'integrazione è in linea con i divieti di cui al comma 1 (divieto di emissioni bullet e di conclusione di operazioni derivate), in quanto estende le stesse considerazioni alla base della norma di cui al comma 1 alle operazioni già in essere.

La norma tiene conto, da un lato, dell'esigenza di ridurre le esposizioni degli enti verso le banche, alla luce del contesto di turbolenza finanziaria che si sta verificando a livello globale, e, dall'altro, della possibilità che in tale contesto la riduzione del valore finanziario delle operazioni di trasformazione del debito con rimborso in un'unica soluzione alla scadenza in debito a rate non possa essere effettuata tramite allungamento della durata dell'indebitamento, vuoi per le difficoltà di mercato, vuoi per i divieti di cui al comma 1.

Tenuto conto di quanto sopra, le operazioni ipotizzate (che, a parità di durata massima, comportano una riduzione della vita media dell'indebitamento degli enti e la contemporanea riduzione del rischio di credito, con particolare riguardo a quello bancario, a carico degli enti) potrebbero risultare nelle attuali condizioni di mercato problematiche per il vincolo posto dall'art. 41, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che è un vincolo di natura meramente finanziaria e come tale incompleto perché non tiene conto della valutazione del profilo di rischio.

Aggiungere il seguente articolo:

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133)

All'art. 62 del decreto legge 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

“comma 2 bis: Gli enti di cui al comma 1 che risolvono anticipatamente le operazioni in strumenti finanziari derivati concluse precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto limitano entro i 10 anni il periodo entro il quale possono essere concordati i termini di pagamento, anche in più soluzioni, degli eventuali importi dovuti per effetto della risoluzione del contratto, anche tenuto conto del profilo temporale dei pagamenti “

MOTIVAZIONE

Il nuovo comma 3 esplicita che non soggiace al divieto di stipulare contratti derivati la mera risoluzione anticipata degli stessi. Tale precisazione consentirà agli enti di chiudere quelle posizioni che potrebbero risultare rischiose o non più convenienti.

Il nuovo comma 3 si fa anche carico di precisare che gli enti potranno effettuare gli eventuali pagamenti dovuti in più soluzioni, trovando le relative coperture, in modo da evitare che la chiusura del derivato possa comportare l'emersione di un debito fuori bilancio e far in modo che l'incidenza della chiusura dell'operazione sia ripartita su più anni.

Aggiungere il seguente articolo:

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133)

All'art. 62 del decreto legge 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

“comma 2 ter: In caso di rifinanziamento o rinegoziazione dell'indebitamento ammessi dalla legge, gli strumenti derivati eventualmente connessi a tale indebitamento sono rinegoziati per conformarsi alla passività sottostante “

MOTIVAZIONE

Il comma chiarisce che in caso di modifica del sottostante prevale l'interesse a non lasciare in essere un contratto speculativo piuttosto che quello di sospendere l'attività in derivati, fermo restando che l'operazione in derivati sarà limitata ad un mero adeguamento tecnico.

Aggiungere il seguente articolo:

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133)

All'art. 62 del decreto legge 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008, dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

“comma 5 bis: Le disposizioni di cui all’art. 48-bis del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 602 si intendono come non applicabili ai pagamenti effettuati in relazione all’indebitamento ed alle operazioni in strumenti finanziari derivati “

MOTIVAZIONE

La norma chiarisce che le disposizioni relative alle procedure da effettuarsi per i pagamenti superiori a 10.000 euro non si applicano ai pagamenti dovuti in base a contratti finanziari, in quanto la tempistica di tali pagamenti e gli aspetti pratici connessi agli stessi non rendono in concreto applicabili le disposizioni di legge richiamate.

Aggiungere il seguente articolo:

“Per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali sono esclusi per l’anno 2009 dalle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno.”

MOTIVAZIONE

I rinnovi contrattuali incidono negativamente sui saldi di bilancio senza discrezionalità, se non attraverso politiche sulle risorse umane che non incidono nel breve periodo. Come per l'anno 2008, si richiede di una esclusione dal saldo di un importo pari agli incrementi contrattuali.

COPERTURA

Conseguentemente, per gli anni 2009, 2010 e 2011 ridurre dei relativi importi la Tabella C, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Aggiungere il seguente articolo:

(Modifiche alla legge 24 dicembre 2007 n. 244)

(Proroga dell'attuale regime di prelievo della TARSU anche per l'anno 2009)

All'articolo 1, comma 166, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n.244 le parole “e per l'anno 2008” sono così modificate: “ **e per gli anni 2008 e 2009**”.

MOTIVAZIONE

Le Leggi finanziarie del 2007 e 2008, hanno rinviato l'obbligo per i Comuni di passare alla Tariffa prevista dal cosiddetto Decreto ambientale (Decreto legislativo n.152/2006), in attesa dell'emanazione dei decreti attuativi. Per quanto il suddetto avesse fatto salva la possibilità per i Comuni di applicare i regolamenti previgenti e i provvedimenti attuativi del D. Lgs. 22/97 (ovviamente per i soli Comuni che avessero applicato la Tariffa Ronchi), tanto la Legge finanziaria 2007 che la Legge finanziaria 2008, hanno bloccato tale possibilità. La necessità di introdurre anche per il 2009 tale proroga è dettata dalla considerazione per cui in sua assenza si creerebbe un vuoto normativo altrimenti non colmabile.